

## **F.I.S.M. Federazione Italiana Scuole Materne - PADOVA**

### **STATUTO**

#### **CAPO I° - COSTITUZIONE. SEDE. FINALITÀ**

##### **PREMESSA.**

La F.I.S.M. (Federazione Italiana Scuole Materne non statali) è stata voluta dalla Chiesa Italiana per rappresentare, sostenere e fornire servizi alle Scuole dell'Infanzia (già scuole materne) gestite da enti ecclesiastici, enti religiosi o di ispirazione cristiana.

La FISM di Padova fa propri i principi contenuti nella dichiarazione dell'ONU sui diritti della infanzia e quelli sanciti dalla Costituzione Italiana. In particolare i diritti fondamentali di libertà ed uguaglianza, il diritto di libertà di espressione e di educazione spirituale e religiosa, il diritto dei genitori ad istruire ed educare i figli e di essere agevolati dalle istituzioni nell'adempimento dei loro compiti educativi.

La FISM di Padova è stata costituita nel 1972 per iniziativa di mons. Guerrino Bernardi, fra i primi in Italia a cogliere l'esigenza di sostenere le scuole materne nella loro missione civile e pastorale a servizio delle comunità locali. Essa opera su base provinciale e aderisce alla FISM - Federazione Italiana Scuole Materne - nelle sue articolazioni Nazionale e Regionale del Veneto, delle quali fa proprio lo Statuto e i regolamenti interni.

##### **Art. 1 – Costituzione. Sede.**

1. E' costituita la FISM di Padova - Federazione Italiana Scuole Materne - associazione di gestori delle scuole dell'infanzia e di servizi della prima infanzia non statali, con sede in Padova, via Giacomo Medici n. 9/d.
2. L'Associazione non ha scopo di lucro ed è apartitica.

##### **Art. 2 – Finalità e Scopi della associazione.**

1. La FISM ha come finalità fondamentali:
2. fornire un unico riferimento di identità e di appartenenza delle scuole dell'infanzia di ispirazione cristiana;
3. elevare il livello della qualità delle scuole associate sul versante pedagogico, educativo e didattico, nonché su quello gestionale;
4. rafforzare il patto federativo tra le scuole associate.
5. In relazione a ciò la FISM si propone fini di coordinamento, tutela e rappresentanza degli associati. In particolare:
  - a) rappresenta le scuole associate nei rapporti con le istituzioni, coordinandone le istanze e valorizzando il contributo che le scuole stesse forniscono nella educazione e nella assistenza all'infanzia e nella collaborazione alle famiglie nell'espletamento del loro compito educativo;
  - b) procura agli associati consulenza e assistenza politica, amministrativa, giuridica, formativa, didattico-educativa, per il perseguimento della loro missione e per la qualificata organizzazione, amministrazione e gestione dei loro servizi, attività e strutture (sicurezza, ecc.) ;
  - c) favorisce, organizza, gestisce e coordina appropriate iniziative per la qualificazione e la formazione permanente delle docenti e del personale;
  - d) promuove, sostiene e partecipa a iniziative e progetti, anche sperimentali, di gestione, di formazione del personale, di valenza pedagogico-didattica, di integrazione scolastica, promosse anche da terzi.
6. Costituiscono inoltre attività connesse in quanto accessorie a quelle sopra elencate:
7. curare e produrre pubblicazioni, riviste, notiziari di informazione e di aggiornamento su argomenti culturali e scientifici, che rientrano nelle aree di interesse istituzionale; fornire consulenze di esperti;
8. promuovere iniziative di formazione e di aggiornamento a mezzo di seminari, laboratori, convegni, corsi; produrre sussidi educativi, ecc.
9. L'Associazione, per il raggiungimento dei suoi scopi, potrà costruire, acquistare, vendere e permutare beni mobili e immobili, compiere tutte le operazioni strumentali al conseguimento dello scopo istituzionale, promuovere e partecipare a soggetti giuridici, nonché assumere ed organizzare tutte le altre iniziative direttamente connesse, accessorie ed integrative alle sue finalità.

10. Per lo svolgimento delle sue attività l'associazione può avvalersi della collaborazione e della partecipazione di altre organizzazioni pubbliche e/o private del medesimo settore o con analoghe finalità istituzionali.

### **Art. 3 – Patrimonio e mezzi finanziari.**

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti pubblici e privati, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazione.

2. Gli eventuali avanzi di gestione saranno impiegati esclusivamente nelle attività istituzionali.

### **Art. 4 – Soci.**

1. Possono essere soci della FISM di Padova gli enti di qualsiasi forma e natura giuridica che abbiano l'esercizio di un servizio educativo e/o educativo/assistent-ziale per l'infanzia e/o la prima infanzia nella provincia di Padova, i quali, per statuto e/o per progetto educativo, facciano esplicito riferimento ai valori cristiani e che siano aperti a tutti i bambini senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione e di condizioni personali e sociali.
2. L'associato persona giuridica è rappresentato dal legale rappresentante pro tempore dell'ente gestore del servizio.
3. Chi vuole diventare socio deve presentare domanda al Consiglio Direttivo con l'indicazione dei dati richiesti e l'impegno ad osservare lo statuto e i regolamenti interni della associazione e a versare la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo.
4. Il Consiglio Direttivo decide sull'accoglimento delle domande di ammissione, dandone comunicazione motivata entro 60 giorni dal ricevimento; in caso di mancata comunicazione entro il termine previsto, la domanda si intende respinta.
5. La cessazione della appartenenza alla associazione avviene:
  - per recesso che deve essere comunicato per raccomandata con ricevuta di ritorno. Il socio recedente è tenuto a pagare l'intera quota associativa dell'anno corrente al momento del recesso;
  - per il venir meno delle condizioni di ammissione sopra indicate;
  - per inadempienza degli obblighi previsti dallo presente Statuto e dai regolamenti interni della associazione;
  - per comportamenti incompatibili con la finalità della associazione.
6. Il provvedimento di cessazione viene deliberato dal Consiglio Direttivo.

## **CAPO II° - GLI ORGANI**

### **Art. 5 – Gli organi della associazione.**

1. L'Associazione ha i seguenti organi:

- a) l'Assemblea dei Soci
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente
- d) il Revisore Unico dei Conti.

2. E' organo ausiliare della Associazione la Commissione Pedagogico Didattica.

3. Tutte le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il rimborso di spese a norma di legge nei termini e modalità approvate dal Consiglio Direttivo.

## **Art. 6 – L'Assemblea dei soci.**

### **Art. 6A - Composizione. Convocazione. Validità.**

1. L'assemblea dei soci è composta dai legali rappresentanti pro tempore degli enti associati o da un loro delegato.
2. L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente su deliberazione del Consiglio Direttivo. Può, inoltre, essere convocata su richiesta scritta di almeno un decimo degli associati con l'indicazione dell'argomento da porre in discussione; la convocazione deve avvenire entro due mesi dalla data della richiesta.
3. Hanno diritto di partecipazione e di voto i soci in regola con il versamento della quota associativa annuale.
4. L'Assemblea in prima convocazione è valida se è presente la maggioranza dei suoi componenti aventi diritto di voto, in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei presenti.
5. L'assemblea nomina il Presidente dell'Assemblea, il Segretario verbalizzante e gli Scrutatori, tra i soci della Associazione.
6. L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
7. Le modalità di partecipazione, di convocazione, di votazione e di svolgimento delle assemblee sono disciplinate dall'apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.
8. L'assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno non oltre il mese di maggio.

### **Art. 6.B - Attribuzioni dell'Assemblea.**

1. Sono compiti dell'assemblea ordinaria:
  - a) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo di sua competenza;
  - b) eleggere il Revisore Unico dei Conti;
  - c) approvare il bilancio di esercizio (o consuntivo) e il bilancio di previsione annuale;
  - d) esaminare e deliberare su altri argomenti che il Consiglio Direttivo intendesse sottoporle.
2. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sull'eventuale scioglimento, cessazione od estinzione dell'Associazione con le maggioranze qualificate previste nel presente statuto.

## **Art. 7 – Il Consiglio Direttivo.**

### **Art. 7.A. Composizione. Durata.**

1. Il Consiglio Direttivo è composto da nove membri, di cui sei eletti dall'Assemblea dei soci, tre nominati dal Vescovo di Padova, tra cui il Consulente Ecclesiastico.
2. Il Consiglio Direttivo può essere integrato fino a dodici membri con la nomina di tre esperti, cooptati dal Consiglio Direttivo.
3. I membri del Consiglio Direttivo restano in carica quattro anni e sono riconfermabili.
4. La cessazione dalla carica di Consigliere avviene per dimissioni, decesso ovvero per altre cause previste dalla legge.
5. Il consigliere cessato viene surrogato con altra persona a seconda della rispettiva provenienza di nomina. Nel caso di consigliere eletto dalla assemblea dei soci egli viene sostituito seguendo la graduatoria dei voti.
6. In caso di dimissioni contemporanee della maggioranza dei componenti in carica del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso s'intende decaduto. Il Presidente uscente, nelle more dell'assemblea dei soci per il rinnovo, provvederà alla ordinaria amministrazione dell'Associazione. In questo caso l'Assemblea sarà convocata dall'Ordinario Diocesano di Padova.
7. Fanno parte a tutti gli effetti del Consiglio Direttivo i componenti locali degli organi nazionali e regionali della FISM.

### **Art. 7.B - Attribuzioni del Consiglio Direttivo.**

1. Sono compiti del Consiglio Direttivo:
  - a) eleggere il Presidente dell'Associazione;
  - b) provvedere alla eventuale cooptazione nel Consiglio Direttivo, in numero non superiore a tre, di persone esperte in materia amministrativa o educativa. I membri cooptati hanno i diritti e i doveri dei consiglieri eletti;

- c) rappresentare gli associati nelle sedi politiche, amministrative, associative ed ecclesiali in relazione ad iniziative e attività statutarie;
- d) promuovere, approvare e realizzare le attività e le iniziative per il perseguimento efficace delle finalità della associazione;
- e) provvedere alla ordinaria e straordinaria gestione e amministrazione della associazione;
- f) accettare i nuovi soci;
- g) stabilire la quota associativa annuale;
- h) redigere il bilancio di esercizio (o consuntivo) e il bilancio di previsione annuale da sottoporre alla approvazione della assemblea dei soci;
- i) nominare la Commissione Pedagogico Didattica;
- j) approvare gli indirizzi e gli obiettivi di azione della Commissione Pedagogico Didattica;
- k) nominare e revocare i rappresentanti della Associazione nelle società, associazioni, organismi, sia civili che ecclesiali, in cui è presente o partecipa, stabilendo i principi e le modalità di partecipazione e di controllo dei medesimi;
- l) proporre le modifiche dello statuto;
- m) approvare il regolamento di convocazione, di svolgimento delle assemblee e delle votazioni delle assemblee dei soci;
- n) approvare i regolamenti interni della associazione;
- o) ogni altro provvedimento non esplicitamente riservato ad altri organi sociali.

#### **Art. 7.C. – Il Consulente Ecclesiastico.**

1. È compito del Consulente Ecclesiastico adoperarsi affinché, nell'attività educativa svolta nelle scuole associate, abbia giusto risalto la componente religiosa.
2. Sollecita e promuove, in collaborazione anche con gli uffici diocesani, l'inclusione e la valorizzazione della scuola dell'infanzia nella pastorale parrocchiale.
3. Propone e favorisce iniziative per la formazione religiosa delle docenti e l'educazione cristiana delle famiglie.

#### **Art. 7.D. Convocazione. Validità delle riunioni.**

- 1 Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno tre volte l'anno su convocazione del Presidente che ne determina la data, il luogo e l'ordine del giorno.
- 2 Il Consiglio Direttivo può, inoltre, essere convocato su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio stesso con l'obbligo di indicazione dell'argomento da trattare.
- 3 Il Consiglio Direttivo in prima convocazione è valido se è presente la maggioranza dei suoi componenti aventi diritto di voto; in seconda convocazione è valido con un numero di componenti non inferiore ad un terzo degli aventi diritto al voto.
- 4 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente.

#### **ART. 8 – Il Presidente.**

##### **Art. 8.A - Elezione .**

- 1 Il Presidente della Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo al proprio interno, nella seduta di insediamento a maggioranza assoluta dei componenti eletti del Consiglio stesso.
- 2 La seduta di insediamento è convocata dal Presidente uscente entro 30 giorni dalla data della assemblea dei soci di elezione, ovvero, in caso di inattività dello stesso, dall'Ordinario Diocesano. E'presieduta dal Consigliere più anziano di età.
- 3 Il Presidente dura in carica quattro anni e non può ricoprire l'incarico per più di due volte consecutive.
- 4 In caso di cessazione per dimissioni o per altre cause il Consiglio Direttivo provvederà con tempestività ad una nuova elezione.

##### **Art. 8. B - Attribuzioni del Presidente.**

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

- 1 Spetta al Presidente:
  - a) convocare e dirigere le sedute della Consiglio Direttivo delle quali ne stabilisce l'ordine del giorno ;
  - b) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci;
  - c) dirigere, coordinare e controllare le attività della associazione incluso il personale e i collaboratori retribuiti;

- d) promuovere lo sviluppo di ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione;
- e) esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'Associazione, dei servizi svolti dalla medesima e/o dagli eventuali organismi partecipati;
- f) firma la corrispondenza e gli atti d'ufficio, ha la firma di rappresentanza presso le Banche ed Uffici postali presso le quali può aprire, operare e chiudere conti, depositi, ecc.
- g) svolgere ogni altra attività, anche con provvedimenti di urgenza, per l'efficiente ed efficace gestione dell'Associazione.

#### **Art. 9 – Il Vice Presidente, Il Segretario, Il Tesoriere.**

1. Il Consiglio Direttivo nomina il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere della Associazione.
2. Il Vice Presidente coadiuva il Presidente in tutte le sue funzioni e lo rappresenta o lo sostituisce in caso di assenza e/o di necessità.
3. Il Segretario svolge attività di verbalizzazione delle sedute degli organi e coadiuva il Presidente nello svolgimento delle funzioni amministrative della associazione.
4. Il Tesoriere cura e controlla la parte economica (entrate e spese) della associazione, predispone i bilanci e le relative relazioni tecnica e morale, tiene i rapporti con il Revisore Unico dei Conti.

#### **Art. 10 – Il Revisore unico dei Conti.**

- 1 Il Revisore unico dei Conti (o revisore contabile) deve possedere i requisiti professionali per svolgere con competenza la propria funzione. Resta in carica per quattro esercizi consecutivi. L'incarico è rinnovabile.
- 2 Il Revisore svolge la sua funzione nell'osservanza delle disposizioni di legge in in vigore. In particolare spetta al Revisore dei Conti:
  - vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione anche degli eventuali organismi partecipati;
  - verificare la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili;
  - esprimere il giudizio sul bilancio di esercizio con apposita relazione.
- 3 Il Revisore Unico dei Conti, inoltre, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società sul suo concreto funzionamento
4. Il Revisore partecipa, con diritto di parola e senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio Direttivo e delle Assemblee dei Soci.

#### **Art. 11 – La Commissione Pedagogico Didattica.**

1. La Commissione Pedagogico-Didattica è l'organismo che elabora i piani di formazione delle docenti, dirige e coordina le attività dei coordinamenti pedagogici territoriali.
2. Il Regolamento di funzionamento della Commissione Pedagogico Didattica è deliberato dal Consiglio Direttivo con riguardo agli obiettivi culturali, educativi e formativi stabiliti dal presente statuto, in relazione anche alla originalità del progetto educativo delle scuole associate. Possono fare parte della Commissione anche organismi giuridici professionalmente qualificati.
3. La Commissione provvede in modo autonomo ad organizzare la sua attività con il supporto degli uffici e dei servizi dell'Associazione.
4. La Commissione è tenuta a sottoporre preventivamente al Consiglio Direttivo il programma delle iniziative e dei progetti e relazionare periodicamente sull'esito della sua attività.
5. La Commissione si rinnova comunque al rinnovo del Consiglio Direttivo.

### **CAPO III° -BILANCIO. MODIFICHE DELLO STATUTO. SCIOGLIMENTO e CESSAZIONE.**

#### **ART. 11 – Bilancio ed esercizio.**

1. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare. Il bilancio di esercizio (o consuntivo) viene approvato nei termini di legge.
2. La contabilità è tenuta secondo le norme civilistiche e fiscali in vigore.

3. Non è ammessa, anche in modo indiretto, la distribuzione di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o per statuto.

#### **ART. 12 – Modifiche statutarie.**

1. Le modifiche del presente statuto, proposte dal Consiglio Direttivo, dovranno essere deliberate dall'Assemblea straordinaria con la presenza di almeno due terzi dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

#### **ART. 13 - Scioglimento, cessazione, estinzione.**

1. Lo scioglimento, la cessazione e l'estinzione dell'Associazione sono deliberate dalla assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.
2. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione il patrimonio residuo dopo la liquidazione, sarà devoluto a fini di utilità sociale e precisamente sarà rimesso all'Ordinario Diocesano di Padova per essere destinato a favorire i servizi l'assistenza e l'educazione dei bambini secondo le finalità previste dal presente statuto.

### **CAPO IV – NORME FINALI**

#### **Art. 14 – Rapporti con le scuole associate.**

1. La FISM di Padova non interferisce in alcun modo sulle scuole associate che godono di piena autonomia giuridica, economica e patrimoniale.
2. Tuttavia ad esplicita richiesta del loro legale rappresentante, o del loro competente organo statutario, le Scuole possono richiedere alla FISM l'intervento per svolgere servizi di riorganizzazione, di supporto e di regolarizzazione delle loro attività gestionali sulla base di una apposita formale intesa.

#### **Art. 15 – Partecipazione.**

1. Ai fini di favorire la comunicazione, la conoscenza, la condivisione delle problematiche delle scuole e dei servizi dalle medesime svolte, il Consiglio Direttivo può costituire organismi o gruppi di lavoro su specifiche questioni, anche a livello territoriale, aperti alla partecipazione delle componenti della scuola: gestori, amministratori, docenti, genitori ed altri.
2. Quanto viene deciso nei suddetti livelli di partecipazione potrà essere oggetto di esame e di deliberazione del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 16 – Efficacia del presente statuto.**

1. Il presente statuto entra in vigore dalla data di registrazione del verbale della sua approvazione da parte della assemblea dei soci.
2. Sono abrogate tutte precedenti analoghi documenti e le disposizioni e i provvedimenti in contrasto con il presente atto.
3. Il Consiglio Direttivo provvederà agli adempimenti conseguenti al presente statuto entro sessanta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

#### **ART. 17 – Norma di rinvio.**

1. Per quanto non disposto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e alle disposizioni in materia di associazioni.